



SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE del VENETO

E

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA (CSC)

per lo sviluppo di un programma per la realizzazione di percorsi formativi nell'ambito delle Arti
Immersive nella Regione del Veneto

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

E

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) – già Fondazione “Scuola Nazionale di Cinema” con sede a Roma Via Tuscolana 1524, codice fiscale 01602510586, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

di seguito denominate “**le Parti**”;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, riconosce il capitale umano quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorisce la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, della pluralità degli stili di apprendimento e lo sviluppo della conoscenza come fattore decisivo della sua crescita lungo tutto l’arco della vita.
- la legge regionale 16 maggio 2019 n. 17 “Legge per la cultura”:
 - riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita (art. 1);
 - prevede, tra le altre finalità, la promozione del cinema, dell’audiovisivo e della cultura cinematografica, lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico, il sostegno delle attività economiche e dell’occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell’impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie nonché l’aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali (art. 3);
 - prevede, tra i diversi ambiti di intervento regionale, le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive (art. 4);
 - prevede che le funzioni regionali in materia di cultura siano, di norma, attuate attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, e che sia la Giunta regionale ad elaborare e proporre atti di coordinamento, intese e accordi per l’accrescimento del livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi (art. 6);
 - riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative e prevede che la Giunta regionale promuova, tra le altre, la collaborazione tra il sistema dell’istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell’innovazione e delle competenze professionali degli operatori (art. 13);



1e1a9eef



- prevede iniziative di studio, di ricerca, di educazione al patrimonio culturale, di aggiornamento professionale degli operatori culturali (art. 16);
 - riconosce nel sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali (art. 36);
 - prevede che la Giunta regionale favorisca lo sviluppo delle imprese che operano nel territorio, nei settori del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico veneto; valorizzi le risorse professionali settoriali, promuovendo attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento; sostenga iniziative dirette ad attrarre in Veneto produzioni cinematografiche e audiovisive facendo conoscere le opportunità e i servizi offerti nel territorio regionale (art. 37);
 - prevede che la Giunta regionale sostenga le attività della Fondazione Veneto Film Commission istituita e operante ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", quale soggetto di riferimento della Regione per le attività del settore (art. 37);
 - autorizza la Giunta regionale a sostenere e a contribuire alla realizzazione di progetti nei settori del cinema e dell'audiovisivo, in collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro (art. 37);
- il nuovo piano triennale della cultura previsto dall'art. 7 co. 3 della citata legge regionale 16 maggio 2019 n. 17:
 - sottolinea, a livello di linee di indirizzo strategiche, come debba essere rivolta una particolare attenzione alla formazione e allo sviluppo delle competenze degli operatori del settore cultura, anche con riferimento al profilo digitale, con l'obiettivo di qualificare sempre più l'occupazione nel settore. Ciò favorendo, da un lato, misure di aggiornamento professionale delle figure tradizionali del settore e, dall'altro, il consolidarsi di nuove figure professionali, imposte dallo sviluppo tecnologico e dalla necessità di pervenire a modelli di gestione del settore più sostenibili (punto 3);
 - prevede, a livello di linee di intervento specifiche, la promozione e il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, attraverso azioni che favoriscano in maniera incisiva, anche tenuto conto delle istanze createsi nel post-pandemia, lo sviluppo delle imprese di produzione che operano nel territorio regionale, la valorizzazione del patrimonio culturale del Veneto, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori (personale artistico e tecnico) (punto 4.3);
 - prevede, a livello di modalità di realizzazione degli interventi, il ricorso ad accordi e protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di programmi comuni e per il raggiungimento di obiettivi condivisi di lungo periodo e ampio respiro;
 - prevede, a livello di modalità di raccordo tra politiche culturali e politiche degli altri settori, che nel corso del triennio si potranno attivare sinergie e azioni comuni con, tra gli altri, i programmi/piani in materia di formazione professionale e istruzione.

CONSIDERATO CHE

- la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, già Fondazione "Scuola Nazionale di Cinema", istituita con il Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 426, modificato con D. Lgs. 32/2004, a seguito della trasformazione dell'Ente pubblico "Centro Sperimentale di Cinematografia" è un'istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia. Il suo Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo ed è composto da rappresentanti designati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ha tra le sue finalità: a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università e, mediante intese, con le Regioni, le Province e i Comuni; b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa.



1e1a9eef



- La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è articolata in due principali settori: la Scuola Nazionale di Cinema, impegnata da ottant'anni nell'alta formazione per le professioni del cinema e la Cineteca Nazionale, uno dei più antichi e importanti archivi cinematografici del mondo.
- La Fondazione, tramite la Scuola Nazionale di Cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante attività di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici più avanzati e attività di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e delle altre tecnologie nei settori cinematografico ed audiovisivo.
- L'offerta formativa della Scuola prevede:
 - corsi triennali di alta formazione: a numero chiuso e con frequenza obbligatoria, prevedono il rilascio del diploma del CSC con validità equipollente alla laurea triennale;
 - CSC Lab: corsi aperti ai giovani che intendono avvicinarsi alle professioni del cinema con durata variabile da 1 a 24 settimane a numero chiuso e con rilascio di attestato di frequenza.

DATO ATTO CHE

le Parti hanno manifestato l'esigenza di elaborare un progetto comune finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi nell'ambito delle "Arti Immersive" che dovranno tenere conto di tutte le nuove figure che concorrono alla creazione di contenuti immersivi, sia nelle sue articolazioni più artistiche, sia anche in quelle più legate al mondo della comunicazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 Finalità

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Parti finalizzata a realizzare un progetto formativo volto alla realizzazione di percorsi di sviluppo delle competenze nell'ambito delle "Arti Immersive".

Il progetto dovrà descrivere nel dettaglio:

- il gruppo di lavoro;
- la strutturazione ed organizzazione delle attività;
- la localizzazione delle attività;
- lo svolgimento delle attività e supervisione;
- la logistica;
- la descrizione dei risultati attesi;
- il monitoraggio e la valutazione;
- la comunicazione e la disseminazione;
- le modalità di raccordo con la Regione;
- il cronoprogramma;
- il budget;
- la relazione finale.

Articolo 3 Impegni della Fondazione

La Fondazione si occuperà dell'ideazione del progetto di cui all'art. 2 e, nell'ambito delle linee progettuali e del cronoprogramma previsti, una volta costituita la sede veneta con oneri interamente a proprio carico, realizzerà il programma di iniziative, corredato dai relativi preventivi economici.

La Fondazione in particolare:

- 1) realizza le attività progettuali nei modi e nei tempi stabiliti dal progetto formativo presentato;



1e1a9eef



2) comunica alla Regione le eventuali significative variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche in itinere.

La Fondazione è l'unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività progettuali, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. La Fondazione resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività progettuali.

La Fondazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività progettuali ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.

La Fondazione persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla Regione ed esclusivamente destinato alla realizzazione delle attività progettuali.

Articolo 4 Impegni della Regione

La Regione:

- 1) valuta ed approva il progetto di cui all'articolo 2 con atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
- 2) interviene con funzioni di programmazione, indirizzo e supervisione delle attività realizzate;
- 3) definisce le condizioni di riconoscibilità del relativo rimborso delle spese;
- 4) sostiene i costi relativi alla realizzazione del progetto, adottando - di norma - le unità di costo standard previste nell'ambito dell'offerta formativa regionale;
- 5) vigila sulla regolare attuazione delle attività.

Articolo 5 Oneri

La Regione si impegna a sostenere i costi relativi alla realizzazione del progetto formativo di cui all'art. 2 per una somma complessiva massima di Euro 250.000,00.

A tal fine la Fondazione provvederà a rendicontare la spesa secondo la disciplina vigente (Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017) e la Regione a liquidare alla Fondazione la somma sopra definita, ad avvenuta esecutività dell'atto di impegno di spesa da adottarsi a cura del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- Euro 100.000,00, pari al 40% del totale, in conto anticipi, con esigibilità nell'esercizio 2023, da erogarsi ad avvenuta esecutività dell'atto d'impegno. Stante la natura di Ente pubblico della Fondazione non si richiede la presentazione di alcuna garanzia fideiussoria;
- Euro 150.000,00, pari al rimanente 60%, a saldo, previa approvazione della resa del conto da parte del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, con esigibilità nell'esercizio 2024.

La Fondazione, con riferimento anche alle risorse PNRR di cui è destinataria nell'ambito della Missione 1 Componente 3 Linee di investimento B e C, si impegna a sostenere i costi relativi alle seguenti spese:

- affitto dei locali ubicati nel territorio regionale del Veneto;
- adeguamento infrastrutturale degli stessi;
- acquisto di attrezzature tecnologiche e non;
- eventuali altri servizi (es. guardiania, pulizie, ecc);
- generali e amministrative.

Articolo 6 Cabina di Regia

Al fine di coordinare e monitorare le attività volte alla realizzazione delle attività progettuali, attraverso



1e1a9eef



periodici incontri e/o contatti, è istituita una cabina di regia presieduta dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione o suo delegato, e composta da:

- 2 membri individuati dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione tra il personale regionale;
- 2 membri nominati dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia;
- 1 membro nominato dalla Fondazione Veneto Film Commission.

Le Parti si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente accordo a comunicare nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) i referenti nominati ed eventuali sostituti.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati nei modi e nei limiti necessari per perseguirne le finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR). Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto delle informative di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicate sulle relative pagine istituzionali delle Parti.

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati nel rispetto dei principi contenuti nelle norme sopra richiamate e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali. Le parti demanderanno ad eventuali ulteriori atti la definizione degli eventuali altri aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

Articolo 8

Durata e decorrenza

Le Parti condividono che il presente accordo abbia durata di 24 mesi dalla sua sottoscrizione.

Le Parti potranno procedere al rinnovo dell'accordo per iscritto, previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti.

Articolo 9

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo, che non dovesse essere risolta in via amichevole tra le stesse, sarà risolta con l'accesso alla procedura di mediazione, presso un organismo individuato dalle Parti, o, in caso di mancato accordo all'esito della procedura di mediazione, verrà adita l'autorità giudiziaria competente.

Articolo 10

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e a quelle del Codice Civile.

L'imposta di bollo è a carico della Fondazione.

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.



1e1a9eef

